

Il giudice

Letto il ricorso che precede
rilevato:

- che presupposto per la concessione del sequestro giudiziario ex art 670 c.p.c. è la esistenza di controversia sulla proprietà o sul possesso per tali intendendosi le controversie attinenti ad azioni di rivendicazione, reintegrazione o manutenzione nonché quelle attinenti ad azioni di tipo personale che tendano a conseguire la restituzione o il rilascio di cosa nella disponibilità altrui; che la sommaria cognizione sulla fondatezza della pretesa esula dai compiti demandati al giudice cui è richiesto il sequestro giudiziario, non facendo l'art. 670 c.p.c. riferimento alcuno al *fumus* di fondatezza della pretesa meritale del ricorrente e dunque al probabile esito positivo della domanda meritale del ricorrente ma solo all'esistenza di controversia, con l'unico limite, dunque, che essa sia seria ovvero non palesemente pretestuosa;
- che nella fattispecie ricorre tale presupposto di serietà avendo il ricorrente prospettato un giudizio meritale volto alla restituzione dell'immobile e/o alla cessione delle quote della società o comunque volto ad accertare la natura simulata della compravendita e che allo stato la serietà della controversia risulta dai doc. 1 e doc. 2 oltre che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM e di cui vi è copia al doc. 33
- che sussiste altresì l'opportunità di custodia sia del complesso immobiliare che delle quote sociali in ragione della natura dei beni e dei diritti correlati alle quote il cui esercizio da parte dei resistenti potrebbe avvenire in modo da compromettere il diritto oggetto della azione meritale del ricorrente

P.Q.M.

Autorizza il ricorrente a procedere nei confronti di **A** s.r.l. a sequestro giudiziario del compendio immobiliare attualmente intestato alla società ed indicato a pagina 21 del ricorso depositato dal **B** il 20.6.2013;

Autorizza altresì il ricorrente a procedere nei confronti dei resistenti a sequestro giudiziario delle quote sociali di **A** s.r.l.

Nomina custode giudiziario il dott. **C** a cui viene attribuito in tale veste il diritto di voto quanto alla società **A** s.r.l.

Fissa udienza di comparizione parti per la conferma, revoca o modifica del provvedimento de quo al 19.7.2013 ore 11.30 con termine per la notifica fino al 10.luglio.2013

Venezia 2.7.2013

Il giudice


